

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

AGGIORNAMENTO DEL  
**P**IANO **R**EGIONALE DI **G**ESTIONE DEI **R**IFIUTI  
(ART.199 DEL D.LGS. 152/2006)  
(STRALCIO RIFIUTI **SPECIALI**)



# SINTESI NON TECNICA

---

ANNO 2024

---



Il vigente Piano della Regione Siciliana inerente alla Gestione dei Rifiuti (PRGR) si compone di tre diverse sezioni relative alla gestione dei:

- ÷ Rifiuti Urbani, adottato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.3 del 21.11.2024;
- ÷ Rifiuti Speciali, adottato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21.04.2017;
- ÷ Bonifiche, adottato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.26 del 28.10.2016;

mentre, risulta di competenza delle Autorità di Sistema Portuale e delle Capitanerie di Porto la redazione dei documenti di pianificazione inerenti alla gestione dei rifiuti prodotti nelle aree portuali.

Si è proceduto ad aggiornare lo Stralcio di Piano relativi ai Rifiuti Speciali , anche in conformità a quanto previsto nello Stralcio di Piano relativo ai rifiuti Urbani approvato con D.A. 179 GAB\_ del 05/06/2024. , il presente Piano descrive in maniera puntuale la pianificazione regionale del sistema di gestione delle politiche pubbliche ed incentiva le iniziative private per lo sviluppo di un'economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell'ambiente, relativamente alla gestione dei rifiuti speciali. Con Parere Tecnico Specialistico ambientale n. 243/2024 del 22.05.2024 rilasciato dalla C.T.S. e successivo n. 703 del 17.10.2025, con il D.A. n. 179/GAB del 05.06.2024 l'Autorità Ambientale ha disposto il parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per lo stralcio relativo ai rifiuti urbani dell'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e sull'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. Al fine di provvedere all'aggiornamento dello stralcio relativo ai rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 199, comma 1, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità\_ Dipartimento Regionale di Acqua e Rifiuti, ha avviato la consultazione preliminare con gli Enti locali al fine di acquisire eventuali indirizzi programmatici e/o spunti di approfondimento, ( rif. nota Prot. DRA 36573 del 04/09/2024) con riferimento allo stralcio di Piano approvato con il D. Pres. Reg. n. 10 del 21.04.2017 e assegnando quale termine ultimo di ricezione di eventuali note il 16.09.2024.

I decreti di recepimento in Italia delle direttive europee (Decreti legislativi n.116 e n.121 del 2020), il Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti (ex D.M. 257/2022), e il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima "Economia circolare e rifiuti" (PNIEC 2023), hanno allineato l'Italia ai nuovi obiettivi della gestione dei rifiuti ed hanno innovato le metodologie e le procedure per la pianificazione regionale:

- riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio hanno la priorità, con scadenze per il raggiungimento degli obiettivi a partire dal 2025 e l'eliminazione del conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili entro il 2029;
- riduzione progressiva del conferimento in discarica a partire dal 2025 e fino al conferimento massimo del 10% dei rifiuti entro il 2035.

Di conseguenza la pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti dovrà dare priorità ad un modello organizzativo e ad una rete impiantistica per valorizzare il recupero di materia ed energia, ed assicurare i "criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e prossimità".



Il presente stralcio del Piano una volta approvato sarà lo strumento di pianificazione connesso all'attuazione di quanto previsto dall'art.14-quater del D.L. n.181 del 09.12.2023 (convertito in Legge n.11 del 02.02.2024), il quale prevede che al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del D.lgs. 152/2006, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario straordinario (avvenuto con D.P.C.M. del 22.02.2024).

Il combinato disposto tra il nuovo Regolamento UE sull'eco-design, l'imposizione di sempre maggiori percentuali di materie provenienti da riciclo nei nuovi prodotti e l'EPR, consentiranno di valorizzare in modo crescente i materiali provenienti da cicli di trattamento dei rifiuti, sostenendo sempre di più le attività della "green economy" e stabilizzando le attività di trattamento e recupero. L'allineamento agli obiettivi stabiliti dalle direttive 851 e 852 del 2018 e dalla discendente normativa nazionale, richiede la riorganizzazione della filiera di gestione dei rifiuti, dalla raccolta fino alle attività industriali di riciclaggio e recupero, che sono gli indicatori della "compliance" rispetto alle nuove norme e soprattutto dell'efficienza del modello di economia circolare, che deve avvenire nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento EU 2020/852 che ha individuato sei criteri per valutare se un'attività contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali senza arrecare danni significativi all'ambiente (DNSH), tutti considerati nella redazione del Piano.

Le diverse azioni pubbliche previste dal Piano trovano copertura finanziaria (fino a circa 1,4 miliardi di euro) nelle dotazioni finanziarie dei diversi programmi regionali, nazionali e comunitari 2021/2027.

## IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO

Nel 2018, tre direttive europee hanno cambiato la prospettiva e gli obiettivi della gestione dei rifiuti: le direttive 2018/850, 2018/2051 e 2018/852 hanno stabilito la priorità del "*riciclaggio e recupero dei rifiuti*", anziché il loro smaltimento finale, allo scopo di contribuire alla transizione verso un'economia circolare". I decreti di recepimento in Italia delle direttive europee (Decreti legislativi n.116 e n.121 del 2020), il Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti (D.M. 257/2022), e il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima "Economia circolare e rifiuti" (PNIEC 2023), hanno allineato l'Italia ai nuovi obiettivi della gestione dei rifiuti ed hanno innovato le metodologie e le procedure per la pianificazione regionale:

÷ riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio hanno la priorità, con scadenze per il raggiungimento degli obiettivi a partire dal 2025 e l'eliminazione del conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili entro il 2029;

÷ riduzione progressiva del conferimento in discarica a partire dal 2025 e fino al conferimento massimo del 10% dei rifiuti entro il 2035.



Di conseguenza la pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti dovrà dare priorità ad un modello organizzativo e ad una rete impiantistica per valorizzare il recupero di materia ed energia, ed assicurare i “criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e *prossimità*” (Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti).

## **CONTENUTI DEL PIANO STRALCIO RIFIUTI SPECIALI**

Con il presente documento di Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali si intende superare la frammentazione esistente tra i vari atti di pianificazione fornendo una sintesi unitaria ed un documento di riferimento unico e aggiornato per la corretta gestione dei rifiuti speciali nel territorio della Regione Sicilia. Il documento è stato elaborato tenendo conto dei seguenti elementi:

- quadro normativo di riferimento a livello comunitario, nazionale e regionale;
- produzione dei rifiuti speciali in Regione Sicilia, tenendo conto delle rilevazioni effettuate negli anni precedenti;
- diverse modalità di recupero e smaltimento;
- valutazione dei fabbisogni.

I rifiuti speciali oggetto della presente programmazione integrativa, classificati secondo quanto previsto dall'art. 184, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, sono:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

In funzione dei dati forniti da ISPRA si è provveduto ad analizzare il flusso di produzione distinto per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la loro evoluzione quantitativa nel tempo e sono stati analizzati e catalogati i diversi impianti presenti sul territorio, realizzando una mappa georeferenziata, disponibile a tutti i fruitori del piano. Relativamente all'analisi del flusso omogeneo dei rifiuti, alla data di redazione del presente documento il



quadro normativo regionale, prevede come “facoltativa” la trasmissione dei dati relativi ai volumi trattati. Il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti non ha le dotazioni tali da poter controllare il flusso dalla produzione al conferimento agli impianti. Nell’ottica di analisi del corretto flusso dei rifiuti sarebbe auspicabile implementare sistemi di controllo e rendicontazione periodica da imporre agli impianti. Tale pratica permetterebbe di avere costante controllo della capienza e dell’attività degli impianti stessi, inserendo, ove possibile, sistemi sanzionatori ai soggetti che non ottemperano alla trasmissione dei dati. A tale scopo si implementerà l’utilizzo del sistema di monitoraggio, programmazione e controllo con l’ausilio dell’applicativo Web Service denominato “O.R.So. Osservatorio Rifiuti Sovraregionale” di proprietà di A.R.P.A. Lombardia.

Il documento non prevede puntuali e precise localizzazioni di siti ove ubicare il fabbisogno impiantistico per il recupero e lo smaltimento, tuttavia vengono individuati i requisiti a cui riferirsi per il processo di localizzazione di nuovi impianti, come delle vere e proprie Linee Guida. È stata elaborata e fornita una sintesi del regime vincolistico di riferimento, in base ai differenti comparti ambientali, al quale far riferimento per la localizzazione dei nuovi impianti. Si è chiarito, in seguito all’esito delle consultazioni, che:

- A. relativamente al fattore ambientale “Distanza dal nucleo urbano”, la distanza minima di 3 km dal centro abitato costituisce CRITERIO “Escludente” nei casi di nuovo impianto;
- B. relativamente al fattore ambientale “Distanza dal nucleo urbano”, la distanza minima di 3 km dal centro abitato costituisce CRITERIO “Penalizzante” nei casi di impianti esistenti.

Inoltre, è opportuno evidenziare che, come già chiarito nella Dichiarazione di sintesi allegata allo stralcio del PRGR relativo ai rifiuti urbani, il criterio PREFERENZIALE legato alla localizzazione degli impianti nelle aree industriali già individuate negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti al momento dell’adozione del Piano, deve essere inteso come prevalente rispetto al criterio ESCLUDENTE legato alla fascia di 3 km dai nuclei urbani. Tuttavia si chiarisce che, in ottemperanza alla condizione n. 13 del parere della C.T.S. n. 703/2025 del 17.10.2025, per quanto concerne gli impianti allocati sia nelle aree industriali ricadenti nei comuni dichiarati Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) di cui ai decreti D.A. n. 50/GAB del 04.09.2002, D.A. n. 189/GAB 11.07.2005, D.A. n. 190/GAB del 11.07.2005 sia nelle aree artigianali e produttive (ex PIP), il criterio ESCLUDENTE, legato alla fascia di 3 km dai nuclei urbani deve essere inteso come prevalente rispetto al criterio PREFERENZIALE legato alla localizzazione degli impianti nelle aree industriali, già individuate negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti al momento dell’adozione del presente Piano, fermo restando che per gli impianti che trattano rifiuti speciali non pericolosi dovranno essere effettuate le valutazioni caso per caso in fase di autorizzazione, tenendo conto dei relativi impatti.